

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

8. 8. Marcora, Rava, Nardini, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ».

1-ter. All'onere che discende dal comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

8. 9. Borrelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di ser-

vizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ».

1-ter. All'onere che discende dal comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. 16. Masini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di poter ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, per il solo anno 2005, la somma di 10,5 milioni di euro iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, viene assegnata, anche in deroga all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai pertinenti capitoli di bilancio di parte corrente del Centro di responsabilità amministrativa – Corpo forestale dello Stato dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 10. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

***8. 5.** Franci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

***8. 6.** Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

8. 7. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie allo stesso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

8. 13. Marcora, Nardini, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

(A.C. 6063 – Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo unico del disegno di legge con il seguente:

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroali-

mentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola)

1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA)

di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART.1-bis.

(Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi).

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutri-

zionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

ART. 1-ter.

(Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud).

1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di far fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

2. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) con la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

c) con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, ed in particolare siciliane.

ART. 1-quater.

(Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta).

1. Il ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condi-

zioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero

delle Politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-*quinquies*.

(Garanzie creditizie in agricoltura).

1. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-*bis*, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

ART. 1-*sexies*.

(Disposizioni per il superamento della crisi da Blue Tongue).

1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie.

TABELLA A

REGIONE	Indennizzi profilassi euro	Indennizzi restrizione movimentazione euro	Totale euro
LAZIO	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
CAMPANIA	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
MARCHE	3.087,85	5.457,30	8.545,16
MOLISE	413.816,49	0,00	413.816,49
UMBRIA	59.151,06	0,00	59.151,06
TOSCANA	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
SARDEGNA	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
ABRUZZO	81.193,80	82.422,91	163.616,72
BASILICATA	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
CALABRIA	432.264,94	0,00	432.264,94
PUGLIA	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
SICILIA	75.701,56	0,00	75.701,56
LIGURIA	0,00	9.782,94	9.782,94
EMILIA ROMAGNA	0,00	617.305,72	617.305,72
TOT. GENERALE	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

ART. 1-septies. (*)

(Rafforzamento dell'azione amministrativa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai paesi comunitari ed extracomunitari. A tal fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: « con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con il Comando Carabinieri Politiche Agricole e con l'Agenzia delle Dogane ».

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'Area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di

livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2, al Presidente del Consiglio, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d'acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

All'articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri orga-

nismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante « bonifico domiciliato » presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione ed alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto Tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato, sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.

5-sexies. In attuazione di quanto disposta nel presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro Nazionale Titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-*octies*. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-*novies*. I crediti degli Organismi Pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, della Commissione, del 7 luglio 1995 verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-*decies*. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il comma seguente: « Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette Amministrazioni deve intendersi equiparato l'Ente Agenzia del Demanio e l'Ente Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5-*undecies*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle parole: « 31 ottobre ».

5-*duodecies*. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 è sostituito dal seguente: « Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero

da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze ».

5-*terdecies*. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli Istituti Tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-*duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 7-*bis* dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-*bis*. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4, comma 4-*ter*, e 32, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e successive modificazioni, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, ». Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4-*ter*. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-*quater*

del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva »;

nella rubrica sono aggiunte infine le parole: e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dis. 1. 1. Governo.

(*) La parte in neretto è stata dichiarata inammissibile e pertanto espunta dal testo.

(A.C. 6063 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel 2003, il Ministro per le politiche agricole e forestali, dopo una lunga e dura vertenza, firmò il decreto di riparto dei fondi previsti ai sensi della legge n. 289 del 2003 in favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;

il decreto giunse con mesi di ritardo e comunque a seguito delle proteste messe in atto da parte dei dipendenti dell'ente che per oltre un anno non percepirono lo stipendio con regolarità e con molti mesi di ritardo;

ad oggi la situazione risulta tutt'altro che normalizzata in quanto permangono condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria dell'Ente;

la regione Basilicata, nel rispetto delle competenze istituzionali, ha avanzato una serie di proposte e si è mostrata disponibile a partecipare ad una discussione per dirimere le questioni concernenti la gestione delle risorse idriche di concerto con il Governo e con le altre regioni interessate;

persistono tutte le preoccupazioni circa il perdurare di una esposizione debitoria che non fa ben sperare per il futuro di una struttura importante che ha professionalità e gestisce una risorsa preziosa come l'acqua,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, eventualmente, anche in occasione della prossima sessione di bilancio, recanti misure finalizzate a reperire le opportune e necessarie risorse economiche al fine di dare risposte ai problemi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia riportati nelle premesse.

9/6063/1. Molinari.

La Camera,

tenuto conto dell'attuale momento di crisi del settore vitivinicolo in tutta la Sicilia, ed in particolare nelle province di Trapani, Palermo ed Agrigento;

considerato lo stato di agitazione delle associazioni sindacali, nonché dei comitati spontanei di agricoltori che, peraltro, in questi ultimi giorni hanno occupato in modo pacifico moltissimi comuni del territorio (venti in provincia di Trapani), con decine di assemblee spontanee, con cortei lungo le strade di accesso per Palermo e successivi incontri con il Presidente della Regione siciliana e l'assessore regionale all'agricoltura;

constatato il basso prezzo di mercato delle uve all'origine con aumento consistente nei vari passaggi di filiera;

ritenuto che i prezzi di mercato delle uve siano oggetto di speculazione;

ritenuta altresì ingiustificata tale diminuzione dei prezzi sulla base di rilevazione degli indici di mercato;

considerato indispensabile garantire anticipazioni adeguate, in modo da assicurare ai produttori un reddito per far fronte ai costi di produzione in costante aumento;

ritenuto essenziale adottare dei provvedimenti immediati per risolvere l'emergenza e dei provvedimenti strutturali per il rilancio del settore, al fine di rendere competitive le imprese sul mercato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a superare la crisi del settore, sia congiunturale che strutturale, atte a raggiungere i seguenti obiettivi:

1) garanzia dei prezzi delle uve all'origine per evitare speculazioni;

2) riduzione dei costi di produzione (gasolio, previdenziali, trasporti, costo del lavoro) per rendere competitive le imprese agricole;

3) razionalizzazione e trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari;

4) intervento di sostegno economico agli agricoltori attraverso detrazioni di imposta;

5) contrasto al ristagno dei prezzi di acquisto al produttore e alla lievitazione ingiustificata dei prezzi al consumo;

6) sostegno degli istituti di credito al settore vitivinicolo;

7) rinvio delle cambiali agrarie e ripianamento delle passività pregresse;

8) adozione di un piano strategico per la produzione e commercializzazione per il settore vitivinicolo;

9) istituzione di un gruppo tecnico di esperti per interventi strutturali per il settore vitivinicolo;

10) controllo delle importazioni dei prodotti vinosi provenienti dai paesi extracomunitari;

11) revoca delle deroghe per la commercializzazione dei vini australiani ed argentini sul territorio europeo, come da regolamenti (CE) n. 2067/2004 e n. 527/2003;

12) riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OMC vino) con aiuto diretto ai viticoltori;

13) liquidazione automatica delle domande per i casi di siccità e di avversità atmosferiche pregresse.

9/6063/2. Lucchese.

La Camera,

premesso che:

l'attuale normativa in materia di agevolazioni fiscali per il settore agricolo prevede che l'utilizzo del carburante ammesso ad aliquote agevolate per i mezzi di trasporto, sia consentito per determinati usi rigidamente circoscritti, determinando una serie di limitazioni e danni agli agricoltori dato che il testo unico sulle accise di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sanziona indistintamente chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

sarebbe opportuno modificare la tabella A del suddetto decreto al fine di rendere più equa ed equilibrata l'applicazione delle aliquote agevolate sui carburanti nell'ambito del comparto agricolo, con un intervento che, tra l'altro, sarebbe diretto a contenere i costi di produzione e trasporto in agricoltura ed a rendere così più competitivo tale fondamentale settore produttivo senza ulteriori costi aggiuntivi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la tabella A del suddetto decreto legislativo, consentendo l'applicazione di aliquote agevolate sul carburante, non limitate all'utilizzo per i soli lavori agricoli, ma per tutto il settore dell'agricoltura, riferendo le agevolazioni a tutti i mezzi utilizzati nel e per il settore agricolo.

9/6063/3. Antonio Russo.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile il rilancio e la riorganizzazione del settore vitivinicolo siciliano di qualità, quale strumento di crescita socio economica di importanti aree della regione;

tra le produzioni vitivinicole tipiche italiane, il Marsala costituisce una delle denominazioni d'origine più famose e storiche, conosciuta in tutto il mondo;

occorre favorire, in un'ottica di sussidiarietà, la sinergia tra la Regione siciliana e il Governo nazionale per il rilancio di questa prestigiosa produzione,

impegna il Governo

a sostenere, anche attraverso l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Commissario *ex Agensud*, iniziative per accrescere la conoscenza e la peculiarità del vino Marsala DOC, anche attraverso il Consorzio volontario per la tutela del Marsala DOC.

9/6063/4. Volontè, Grillo, Misuraca, Marini, Marinello.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile il rilancio e la riorganizzazione del settore vitivinicolo, considerata la gravissima crisi economica e strutturale in cui versa il settore in Sicilia;

è urgente recuperare la competitività nei mercati vitivinicoli internazionali;

diviene necessario stabilire due distinte direttrici di intervento, la prima relativa all'emergenza finanziaria delle singole imprese agricole, la seconda per l'attuazione di un piano straordinario che consenta la ristrutturazione e la riorganizzazione della filiera vitivinicola, attraverso il coinvolgimento degli enti locali interessati e della Regione siciliana,

impegna il Governo

ad agevolare la definizione del piano straordinario per la ristrutturazione della filiera vitivinicola della Sicilia, coordinando un piano di interventi con la Regione siciliana e gli enti locali interessati, a peculiare vocazione vitivinicola, agevolando ed incen-

tivando l'istituzione dei distretti agroalimentari, soprattutto nelle province a maggiore produzione vitivinicola;

di conseguenza, a prevedere uno stanziamento di risorse necessarie per il finanziamento di contratti di programma finalizzati alla reale riorganizzazione della filiera vitivinicola, con la costituzione di un organismo comune tra il Ministero delle politiche agricole, la regione e gli enti locali interessati, con particolare vocazione vitivinicola, insieme alle organizzazioni di categoria, nonché per favorire la nascita di distretti agroalimentari nel settore vitivinicolo;

a dare attuazione con urgenza alla legge 23 agosto 2004, n. 243, per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme per il settore agricolo, introducendo, per quanto riguarda il costo dei contributi, criteri omogenei alla media dei costi a livello comunitario;

ad adottare ulteriori iniziative normative, eventualmente anche in occasione della prossima sessione di bilancio, recanti misure finalizzate:

1) al recupero della competitività attraverso la riduzione dei costi e attraverso il rispetto delle regole per le pari opportunità;

2) a proporre con forza in sede comunitaria la questione dei costi di produzione legati all'energia;

3) a valutare la possibilità di approfondire la questione della regolizzazione dei contributi previdenziali;

4) a favorire la promozione di un'efficace politica sui mercati internazionali;

5) a salvaguardare le produzioni tipiche.

9/6063/5. Grillo.

La Camera,

premessi che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale,

ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la cono-

scenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Barolo DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Barolo DOCG.

9/6063/6. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Carso DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Carso DOC.

9/6063/7. Ballaman.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di

quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Collio DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Collio DOC.

9/6063/8. Fontanini.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione

che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Albana di Romagna DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Albana di Romagna DOCG.

9/6063/9. Polledri.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizza-